



2023/0311(COD)

10.11.2023

EMENDAMENTI

370 - 480

Progetto di relazione
Lucia Ďuriš Nicholsonová
(PE754.831v01-00)

Istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

Proposta di direttiva
(COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD))

Emendamento 370
Cindy Franssen, David Casa, Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce che gli Stati membri dispongano di finanziamenti adeguati per far fronte ai costi relativi agli obblighi di informazione e sensibilizzazione di cui al presente articolo e all'articolo 15 della direttiva.

Or. en

Emendamento 371
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare il rischio di falsificazione o frode e contrastano attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare il rischio di falsificazione o frode e contrastano attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, **senza pregiudicare l'accesso alla carta per le persone con disabilità.**

Or. en

Emendamento 372
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano tutte le

3. Gli Stati membri adottano tutte le

misure necessarie per evitare il rischio di falsificazione o frode e contrastano attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione della carta europea **della** disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

misure necessarie per evitare il rischio di falsificazione o frode e contrastano attivamente l'utilizzo fraudolento e la falsificazione della carta europea **per le persone con** disabilità e **gli anziani** e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani**.

Or. en

Emendamento 373
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Inoltre, le istituzioni europee dovrebbero diffondere costantemente informazioni e formazioni sulla carta europea della disabilità, attraverso successive campagne di formazione e di sensibilizzazione sul suo uso, in formati che garantiscano un'accessibilità universale e con la partecipazione di persone con disabilità e di organizzazioni che le rappresentano. Tali informazioni dovrebbero includere chiaramente la natura volontaria della carta. A tal fine occorre prevedere linee di finanziamento specifiche nell'Unione.

Or. en

Emendamento 374
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le frodi pubbliche, in particolare nel settore delle prestazioni

sociali, siano oggetto di indagini tempestive e approfondite e, se del caso, siano perseguite, al fine di garantire il corretto funzionamento della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 375
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i titolari di una carta europea **della** disabilità o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità restituiscano la loro carta o il loro contrassegno all'autorità competente qualora non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i titolari di una carta europea **per le persone con** disabilità **e gli anziani** o di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** restituiscano la loro carta o il loro contrassegno all'autorità competente qualora non siano più soddisfatte le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati.

Or. en

Emendamento 376
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in caso di abuso o utilizzo improprio della carta o del contrassegno rilasciati da un altro Stato membro nel loro territorio, siano informate le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la carta europea della disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in caso di abuso o utilizzo improprio della carta o del contrassegno rilasciati da un altro Stato membro nel loro territorio, siano informate le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la carta europea della disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l'opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionale.

Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l'opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionale. ***Gli Stati scambiano le informazioni sui casi di abuso o utilizzo improprio della carta.***

Or. en

Emendamento 377
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in caso di abuso o utilizzo improprio della carta o del contrassegno rilasciati da un altro Stato membro nel loro territorio, siano informate le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la carta europea **della** disabilità o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l'opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionale.

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in caso di abuso o utilizzo improprio della carta o del contrassegno rilasciati da un altro Stato membro nel loro territorio, siano informate le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la carta europea **per le persone con** disabilità **e gli anziani** o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani**. Lo Stato membro di rilascio assicura che sia dato l'opportuno seguito in conformità del diritto o della prassi nazionale.

Or. en

Emendamento 378
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri controllano l'osservanza degli obblighi derivanti dalla carta europea **della** disabilità o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in

Emendamento

6. Gli Stati membri controllano l'osservanza degli obblighi derivanti dalla carta europea **per le persone con** disabilità **e gli anziani** o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** e dei corrispondenti diritti delle

possesso di tali carte o contrassegni e delle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

persone con disabilità *e degli anziani* in possesso di tali carte o contrassegni e delle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali.

Or. en

Emendamento 379

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, ***un sito web a livello di UE in tutte le lingue ufficiali dell'UE***, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. ***Tali informazioni non devono superare il grado di complessità B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.***

Or. en

Emendamento 380

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro,

Emendamento

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro,

completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. ***Gli Stati membri devono adottare le misure derivanti dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in consultazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.***

Or. en

Emendamento 381
Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso ***un sito web a livello di UE in tutte le lingue ufficiali dell'UE***, il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 382
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso ***un sito web a livello di UE in tutte le lingue ufficiali dell'UE***, il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 383
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1) Occorre creare un sito web contenente tutte le informazioni sulla carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e, se del caso, sulle modalità per farne richiesta, in un formato universalmente accessibile, in tutte le lingue dell'Unione europea, inclusa la lingua dei segni, di facile lettura, nonché mezzi di comunicazione alternativi e aumentativi.

Or. en

Emendamento 384
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2) Le organizzazioni che

rappresentano le persone con disabilità dovrebbero essere coinvolte nell'intero processo di sviluppo, programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione.

Or. en

Emendamento 385
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione garantisce che siano messi a disposizione degli Stati membri finanziamenti adeguati per coprire i costi delle procedure amministrative, del rilascio in formato fisico della carta, della fornitura di informazioni e delle campagne di sensibilizzazione, nonché altri costi correlati necessari.

Or. en

Emendamento 386
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comprensibili, senza superare il grado di complessità B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

Or. en

Emendamento 387

Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comprensibili, senza superare il grado di complessità B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.

Or. en

Emendamento 388

Jordi Cañas, Monica Semedo, Lucia Āuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità partecipano all'intero processo di sviluppo, programmazione, esecuzione, monitoraggio e valutazione.

Or. en

Emendamento 389

Francesca Peppucci, Stelios Kypouropoulos

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione garantisce che gli Stati membri dispongano di finanziamenti adeguati per coprire i costi di attuazione delle disposizioni sopraindicate.

Emendamento 390

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. La Commissione crea un sito web dedicato a livello di UE contenente informazioni pertinenti e aggiornate periodicamente sulle condizioni speciali o il trattamento preferenziale offerti dagli Stati membri ai titolari della carta europea della disabilità. Il sito web è disponibile in tutte le lingue dell'UE e in formati accessibili.

Or. en

Emendamento 391

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. La Commissione garantisce che siano messi a disposizione degli Stati membri finanziamenti sufficienti per coprire i costi delle procedure amministrative, del rilascio in formato fisico della carta, della fornitura di informazioni e della campagna di sensibilizzazione, nonché altri costi correlati.

Or. en

Emendamento 392

Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. La Commissione garantisce che siano messi a disposizione degli Stati membri finanziamenti adeguati per coprire i costi delle procedure amministrative, del rilascio in formato fisico della carta, della fornitura di informazioni e della campagna di sensibilizzazione, nonché altri costi correlati.

Or. en

Emendamento 393
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il gg/mm/aa [entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti designate per il rilascio, il rinnovo e il ritiro della carta europea **della** disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Entro il gg/mm/aa [entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti designate per il rilascio, il rinnovo e il ritiro della carta europea **delle persone con** disabilità e **degli anziani** e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani**.

Or. en

Emendamento 394
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 7, **e all'articolo 15, paragrafo 4**, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 395

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 11– paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta **gli** esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta **in primo luogo, e nel quadro di un metodo di coproduzione, le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano, come pure altri** esperti **pertinenti** designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. **Se le persone disabili coinvolte non svolgono tale attività a titolo professionale presso un'organizzazione che rappresenta le persone con disabilità, viene loro corrisposto un compenso monetario.**

Or. en

Emendamento 396

Loucas Fourlas, Stelios Kypouropoulos

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli

esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, ***come pure le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

Or. en

Emendamento 397

Francesca Peppucci, Rosa Estaràs Ferragut, Stelios Kypouropoulos

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, ***come pure le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

Or. en

Emendamento 398

Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, ***come pure le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

Or. en

Emendamento 399

Ádám Kósa

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, ***come pure le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

Or. en

Emendamento 400

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, ***come pure le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.***

Or. en

Emendamento 401

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, **come pure le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.**

Or. en

Emendamento 402
Jaroslav Duda

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, **come pure le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano.**

Or. en

Emendamento 403
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato **e coinvolge formalmente, e nel quadro di un metodo di coproduzione e**

participativo, organizzazioni formali e informali che rappresentano le persone con disabilità. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 404
Stelios Kypouropoulos, Loucas Fourlas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato ***e coinvolge in maniera significativa diverse organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.*** Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 405
Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato ***e coinvolge in maniera significativa le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.*** Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 406
João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) **n. 182/2011**.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato **e coinvolge in maniera significativa le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) **n. 182/2011**.

Or. en

**Emendamento 407
Miriam Lexmann**

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato **e coinvolge in modo significativo le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

**Emendamento 408
Jaroslaw Duda**

**Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato **e coinvolge in modo significativo le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità**. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 409

Francesca Peppucci, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato ***e coinvolge le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano***. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 410

Loucas Furlas, Stelios Kypouropoulos

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 ***e coinvolge le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità***.

Or. en

Emendamento 411

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.

1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva. ***Sono promossi la partecipazione e il dialogo permanente con le organizzazioni della società civile e le associazioni che rappresentano le persone con disabilità.***

Or. en

Emendamento 412
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di violazione dei loro diritti ai sensi della presente direttiva e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;

Emendamento

a) disposizioni in base alle quali le persone con disabilità ***e le organizzazioni che le rappresentano*** possono, a norma del diritto nazionale, adire gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti in caso di violazione dei loro diritti ai sensi della presente direttiva e delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 413
João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a

Emendamento

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici, ***come gli organismi per la parità***, o le associazioni, le organizzazioni, ***in particolare quelle che***

garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

rappresentano le persone con disabilità, o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 414
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento

b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità ***o di un anziano***, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 415
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. È opportuno istituire un'autorità al fine di mettere a punto un meccanismo istituzionale di monitoraggio e controllo del rispetto delle norme relative all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della carta europea della disabilità.

Or. en

Emendamento 416

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in ***modo chiaro, esauriente, facile da usare e facilmente accessibile e in*** formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5. ***La Commissione istituisce un sito web unico dedicato per i contenuti audio e video, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, comprese le lingue dei segni di tutti gli Stati membri dell'Unione, e in formati accessibili, che raccoglie le condizioni speciali o il trattamento preferenziale offerto dalle autorità pubbliche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri forniscono sul sito web informazioni relative alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti dagli operatori pubblici e privati, se disponibili, e aggiornano regolarmente tali informazioni in base a eventuali modifiche della legislazione nazionale.***

Emendamento 417

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in ***modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile e in*** formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5. ***Gli Stati membri istituiscono un sito web unico dedicato che raccoglie le condizioni speciali o il trattamento preferenziale offerti dalle loro autorità pubbliche. Gli Stati membri possono inoltre fornire sul sito web informazioni relative alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati, se disponibili. Il sito web è disponibile nelle lingue ufficiali degli Stati membri, nella lingua nazionale dei segni e in inglese, nonché in qualsiasi altra lingua pertinente stabilita dallo Stato membro.***

Emendamento 418

Ádám Kósa, Stelios Kypourouopoulos, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono

affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili ***su una piattaforma d'informazione accessibile online e*** in formati accessibili (***compresi formati di facile lettura e video con interpretazione nella lingua dei segni nazionale e video nella lingua dei segni internazionale***) le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Or. en

Emendamento 419
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5. ***A tal fine sono erogati sufficienti finanziamenti dell'Unione, come indicato all'articolo 9.***

Or. en

Emendamento 420
Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori privati o le autorità pubbliche rendano pubblicamente disponibili in formati accessibili le

informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5.

informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale a norma dell'articolo 5. *A tal fine dovrebbero essere erogati finanziamenti dell'Unione, come indicato all'articolo 9.*

Or. en

Emendamento 421

Lucia Āuriř Nicholsonov, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoř Pıslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorit pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilit.

Emendamento

2. Gli Stati membri *sostengono e* incoraggiano gli operatori privati o le autorit pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilit *in una serie il pi possibile ampia di servizi, altre attivit e strutture.*

In particolare, gli Stati membri sostengono e incoraggiano gli operatori privati e le autorit pubbliche mediante, tra l'altro, la messa a disposizione di informazioni e lo scambio di migliori pratiche sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale che possono essere offerti, nonch attraverso l'offerta di formazioni in materia di integrazione della disabilit e sensibilizzazione alla disabilit, in modo da garantire la pertinenza, l'efficacia e l'inclusivit di tutte le condizioni speciali o di tutti i trattamenti preferenziali offerti. Gli Stati membri garantiscono che tutte queste misure siano attuate in partenariato con le persone con disabilit e le organizzazioni che le rappresentano.

Or. en

Emendamento 422

Ádám Kósa

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

Emendamento

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità ***ed elaborano orientamenti comuni europei per le autorità pubbliche e gli operatori privati a norma dell'articolo 5 al fine di garantire il debito rispetto dei requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.***

Or. en

Emendamento 423

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità.

Emendamento

2. Gli Stati membri incoraggiano gli operatori privati o le autorità pubbliche ad offrire volontariamente condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità ***e agli anziani.***

Or. en

Emendamento 424

Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. ***La Commissione crea un portale digitale che contiene tutte le informazioni relative ai vantaggi derivanti dal possesso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio in tutti gli Stati membri, comprese informazioni sulle diverse procedure di ciascuno Stato membro. Tali informazioni sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e aggiornate conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 16 della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 425

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, ***senza***

superare un livello di complessità superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, anche nelle lingue dei segni nazionali.

Or. en

Emendamento 426

José Gusmão

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, *senza superare un livello di complessità superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.*

Or. en

Emendamento 427

Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli

operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, **senza superare un livello di complessità superiore al livello B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.**

Or. en

Emendamento 428

Ádám Kósa, Stelios Kypouropoulos, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile **in tutte le lingue dell'Unione e in formati accessibili (compresi formati di facile lettura e video con interpretazione nella lingua dei segni nazionale e video nella lingua dei segni internazionale)**, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 429

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882, **senza superare il livello di complessità B1 (intermedio) del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa.**

Or. en

Emendamento 430

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di integrare la direttiva per creare un sito web ufficiale dell'Unione, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, che raccolga le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di facilitarne l'utilizzo per i titolari della carta, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile creare un sito web europeo disponibile in tutte le lingue dell'UE, che possa essere consultato per Stato membro, al fine di facilitarne l'utilizzo per i titolari della carta. Il sito risulterebbe molto più facile da consultare per gli utenti rispetto a 27 siti web diversi con configurazioni, strutture e lingue differenti, e permetterebbe un risparmio sui costi.

Emendamento 431

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il gg/mm/aa [**tre** anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

1. Entro il gg/mm/aa [**due** anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 432

Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Monica Semedo, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali ed economici, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

Emendamento

2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali ed economici ***e di altri sviluppi pertinenti***, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva. ***La relazione include un'analisi, dal punto di vista della parità di genere, dell'impatto delle disposizioni della presente direttiva sulla libera circolazione delle donne e delle ragazze con disabilità. La relazione valuta inoltre l'efficacia delle misure di incentivazione fornite dagli Stati membri ai prestatori di servizi.***

Or. en

Emendamento 433

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali ed economici, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

Emendamento

2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali ed economici ***e di altri sviluppi pertinenti, compresi gli sviluppi tecnologici***, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 434

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali ed economici, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

Emendamento

2. La relazione esamina, tra l'altro, alla luce degli sviluppi sociali ed economici, l'uso della carta europea della disabilità e ***degli anziani e degli anziani*** e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ***e gli anziani*** al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 435

Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità, delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità.

Emendamento

4. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle persone con disabilità **e degli anziani**, delle parti economiche e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità **e gli anziani**.

Or. en

Emendamento 436
Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La relazione include una valutazione d'impatto dell'uso della carta come strumento per migliorare la portabilità delle prestazioni nel settore della sicurezza sociale a norma dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e dell'assistenza sociale di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE.

Or. en

Emendamento 437
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa

[entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

[entro **24** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 438
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **36** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 439
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **12** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo

di tali disposizioni.

di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 440
Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **12** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 441
João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkėvičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **18** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro **12** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 442
Katrin Langensiepen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 443
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 444
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [48 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 445

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginel, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**30** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**24** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 446

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**30** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [**20** mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 447

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Allegato I – titolo

Testo della Commissione

FORMATO DELLA CARTA EUROPEA
DELLA DISABILITÀ

Emendamento

FORMATO DELLA CARTA EUROPEA
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ **E**
GLI ANZIANI

Emendamento 448

Ádám Kósa

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 1

Testo della Commissione

Testo sul RECTO Carta europea della
disabilità in inglese

Emendamento

Testo sul RECTO Carta europea della
disabilità in inglese, ***nella lingua o nelle
lingue dello Stato membro che rilascia la
carta e in Braille***

Or. en

Emendamento 449

Antonius Manders

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 1

Testo della Commissione

Testo sul RECTO Carta europea ***della***
disabilità in inglese

Emendamento

Testo sul RECTO Carta europea ***per le
persone con*** disabilità ***e gli anziani*** in
inglese

Or. en

Emendamento 450

Cindy Franssen, David Casa, Antonius Manders

Proposta di direttiva

Allegato I – comma 2

Testo della Commissione

VERSO Informazioni nazionali nella
lingua nazionale o nelle lingue nazionali in
base alla decisione dello Stato membro di
rilascio.

Emendamento

VERSO Informazioni nazionali nella
lingua nazionale o nelle lingue nazionali in
base alla decisione dello Stato membro di
rilascio.

Incoraggia gli Stati membri a includere

un'indicazione grafica, digitale o scritta, ad esempio un pittogramma, che illustri il tipo di assistenza di cui necessita il titolare della carta, su base volontaria e su richiesta del beneficiario, senza rivelare la natura della sua disabilità per evitare qualsiasi stigmatizzazione, sul verso della carta europea della disabilità. La Commissione elabora orientamenti relativi a pittogrammi comuni per diversi tipi di assistenza.

Or. en

Emendamento 451

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Monica Semedo, Dragos Pîslaru, Irena Joveva, Max Orville, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Proposta di direttiva Allegato I – comma 2

Testo della Commissione

VERSO Informazioni nazionali nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali in base alla decisione dello Stato membro di rilascio.

Emendamento

VERSO Informazioni nazionali nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali in base alla decisione dello Stato membro di rilascio. ***Gli Stati membri prevedono la possibilità che le persone con disabilità possano chiedere, quando presentano la domanda di rilascio della carta alle autorità competenti, che la carta riporti gli opportuni simboli indicanti gli accomodamenti ragionevoli richiesti.***

Or. en

Emendamento 452

Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión, Anna Zalewska

Proposta di direttiva Allegato I – comma 2

Testo della Commissione

VERSO Informazioni nazionali nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali in

Emendamento

VERSO Informazioni nazionali nella lingua nazionale o nelle lingue nazionali in

base alla decisione dello Stato membro di rilascio.

base alla decisione dello Stato membro di rilascio, ***in linea con il diritto e la prassi nazionali, ad esempio il grado di disabilità.***

Or. en

Emendamento 453
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

1. Le dimensioni della carta europea **della** disabilità sono conformi alla norma ISO 7810.

Emendamento

1. Le dimensioni della carta europea **per le persone con** disabilità **e gli anziani** sono conformi alla norma ISO 7810.

Or. en

Emendamento 454
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Per garantire che i dati siano adeguatamente protetti da tentativi di falsificazione o alterazione fraudolenta, si raccomanda vivamente di includere i dati anagrafici, compresa la fotografia, e i principali dati relativi al rilascio nel materiale di base del documento. Sono disponibili diverse tecnologie per personalizzare il documento in questo modo (ad esempio l'incisione laser), senza escludere l'uso e lo sviluppo di nuove tecnologie.

Campi personalizzabili:

Il formato della carta include un campo bianco di 21 x 28 mm dove viene stampata la fotografia del titolare.

Il formato della carta include cinque campi bianchi di 4 x 52 mm.

Le scritte sono stampate in nero, nella lingua nazionale e in inglese (corsivo), su due righe.

Viene utilizzato il carattere Arial grassetto 4 pt allineato a sinistra del campo.

I dati personalizzabili sono stampati in Arial 12 pt, allineati a destra del campo.

Dati stampati sul recto del documento:

- Fotografia del titolare esclusivo.*
- Campo 1: Nome del titolare.*
- Campo 2: Cognome del titolare.*
- Campo 3: Data di nascita.*
- Campo 4: Numero di serie del documento.*
- Campo 5: Data di scadenza del documento.*

Nota:

Per il nome e il cognome possono essere stampati al massimo 25 caratteri.

Per la data si utilizza il formato GGnMMnAAAA, dove "n" è "." o uno spazio bianco.

Or. en

Emendamento 455

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

- 3. Sulla carta figurano:**
- una fotografia del titolare della carta;*
 - il cognome e il nome del titolare della carta;*
 - la data di nascita del titolare della carta;*

soppresso

— *il numero di serie della carta.*

Or. en

Emendamento 456

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. La *tessera è di colore azzurro chiaro e azzurro scuro, come indicato nell'immagine e con i riferimenti:*

Emendamento

4. La *stampa di sicurezza sullo sfondo include un motivo a griglia stampato utilizzando un colore Pantone. Le zone di colori diversi sono composte da linee a gradini di spessore diverso.*

Lo sfondo include microstampe con la scritta "CARTA DELLA DISABILITÀ". La stampa dello sfondo include un elemento grafico stampato con inchiostro UV invisibile (giallo) che rappresenta un cerchio di 12 stelle con ripetizioni delle lettere "UE" al centro.

Or. en

Motivazione

Per lo sfondo di sicurezza è utilizzato un solo colore.

Emendamento 457

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4 – trattino 1

Testo della Commissione

— *azzurro scuro: CMYK 100, 90, 10,
0
RGB 0, 68, 148*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 458

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

— *azzurro chiaro: CMYK 94, 63, 7, 1* *soppresso*
RGB 0, 110, 183

Or. en

Emendamento 459

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *La carta indica la data di scadenza.* 5. *Cfr. testo proposto al punto 3.*

Or. en

Emendamento 460

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. *La carta riporta la sigla del paese circondata dal cerchio blu.* 6. *Il cerchio con al centro il codice ISO a due lettere del paese di rilascio è stampato in Pantone Reflex Blue. Il cerchio è circondato da 12 stelle. Le due lettere del codice paese ISO sono bianche.*

Or. en

Motivazione

La guida grafica dell'emblema europeo è disponibile al seguente indirizzo:

<https://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm>

Emendamento 461

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

8. La scritta "carta europea della disabilità" è riportata utilizzando il carattere Arial e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Emendamento

8. La scritta "carta europea della disabilità" è riportata utilizzando il carattere Arial e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg. ***Per la stampa si utilizza il Reflex Blue.***

Marburg Medium:

Distanza tra i punti sull'asse x (a):2,5 mm (dal centro del punto al centro del punto successivo).

Distanza tra i punti sull'asse y (b):2,5 mm (dal centro del punto al centro del punto successivo).

Larghezza del carattere (c):6,0 mm (dal centro del punto 1 del primo carattere al centro del punto 1 del carattere successivo).

La distanza (d) tra il centro del punto del carattere finale e il centro del punto del carattere iniziale della parola successiva è di $2 \times (c)$, $6,0 \text{ mm} \times 2 = 12,0 \text{ mm}$.

Distanza tra le righe (e):10,0 mm (dal centro del punto 1 al centro del punto 1 della riga successiva).

Diametro dei punti:circa 1,3 mm (diametro del punto della base di una goffratrice) o 1,6 mm (diametro del punto di una matrice femmina).

Codice Braille per "CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ" utilizzando le dimensioni del codice Marburg Medium.

Emendamento 462
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

8. La scritta "carta europea **della** disabilità" è riportata utilizzando il carattere Arial e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Emendamento

8. La scritta "carta europea **per le persone con** disabilità **e gli anziani**" è riportata utilizzando il carattere Arial e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Or. en

Emendamento 463
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Ologramma. Sul recto figura un ologramma metallizzato.

L'ologramma include la scritta "Carta europea della disabilità" e un cerchio composto da 12 stelle bianche.

Or. en

Emendamento 464
João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La carta include un codice QR in rilievo contenente tutti i dati della carta in un formato accessibile debitamente definito, nel pieno rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati.

Or. en

**Emendamento 465
Antonius Manders**

**Proposta di direttiva
Allegato II – titolo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

FORMATO DEL CONTRASSEGNO
EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE
PERSONE CON DISABILITÀ

FORMATO DEL CONTRASSEGNO
EUROPEO DI PARCHEGGIO PER LE
PERSONE CON DISABILITÀ ***E GLI
ANZIANI***

Or. en

**Emendamento 466
Chiara Gemma**

**Proposta di direttiva
Allegato II – titolo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

La scritta "contrassegno europeo di parcheggio" è riportata in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Or. en

**Emendamento 467
Antonius Manders**

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Le misure del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sono le seguenti:

Emendamento

1. Le misure del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità **e gli anziani** sono le seguenti:

Or. en

Emendamento 468

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 – alinea

Testo della Commissione

2. ***La tessera è di colore azzurro scuro e giallo, come indicato nell'immagine e con i riferimenti:***

Emendamento

2. ***Per il lato destro del documento è possibile utilizzare i colori Pantone Reflex Blue e Pantone Yellow, che sono i colori suggeriti dalla Commissione per rappresentare la bandiera dell'UE.***

La stampa di sicurezza sullo sfondo include un motivo a griglia stampato utilizzando il colore o i colori Pantone.

Lo sfondo include microstampe con la scritta "CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO".

Or. en

Emendamento 469

Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione

— ***azzurro scuro: CMYK 100, 90, 10, 0
RGB 0, 68, 148***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 470
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 – trattino 2

Testo della Commissione

— **giallo: CMYK 94, 63, 7, 1**
RGB 255, 237, 0

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 471
Antonius Manders

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone disabili comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.

Emendamento

3. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone disabili **e gli anziani** comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.

Or. en

Emendamento 472
Jaroslav Duda

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 – lettera a – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **la scritta "contrassegno europeo di parcheggio" è riportata in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.**

Or. en

Emendamento 473

Miriam Lexmann

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

— la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea; ***la scritta "contrassegno europeo di parcheggio" è riportata in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.***

Or. en

Emendamento 474

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

— la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso ***e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg;*** a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 475

Antonius Manders

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

— la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili **e gli anziani**" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 476
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione

— la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento

– la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso **e in Braille**; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 477
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 3 – lettera c – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– **Numero secondario di documento di identità**

Motivazione

Si suggerisce di aggiungere un nuovo trattino relativo a un campo facoltativo da utilizzare quando lo Stato membro impiega un ulteriore numero di documento.

Emendamento 478**Antonius Manders****Proposta di direttiva****Allegato II – punto 3 – lettera d – trattino 1***Testo della Commissione*

— la scritta: "Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle condizioni e delle strutture di parcheggio locali riservate alle persone con disabilità previste dallo Stato membro in cui si trova";

Emendamento

– la scritta: "Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle condizioni e delle strutture di parcheggio locali riservate alle persone con disabilità **e agli anziani** previste dallo Stato membro in cui si trova";

Or. en

Emendamento 479**Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, Paola Ghidoni****Proposta di direttiva****Allegato II – punto 5 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento***5 bis. Materiali**

Per garantire che i dati siano adeguatamente protetti contro tentativi di falsificazione o alterazione fraudolenta, si raccomanda vivamente di utilizzare materiali sicuri dotati di elementi di sicurezza antifalsificazione.

Esempio 1: Carta di sicurezza con filigrana e fibre di sicurezza. Ologramma o elemento di sicurezza equivalente. È possibile aggiungere la laminazione per proteggere il documento.

Esempio 2: Policarbonato o materiale

equivalente. In questo caso, per garantire che i dati siano adeguatamente protetti da tentativi di falsificazione o alterazione fraudolenta, si raccomanda vivamente di includere i dati anagrafici, compresa la fotografia, e i principali dati relativi al rilascio nel materiale di base del documento. Un ologramma o un elemento di sicurezza equivalente può essere integrato nella struttura del documento.

Or. en

Motivazione

Si propone di descrivere esplicitamente i materiali di sicurezza nella sezione in esame.

Emendamento 480

João Albuquerque, Daniela Rondinelli, Marc Angel, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Ilan De Basso, Alicia Homs Ginell, Carina Ohlsson, Estrella Durá Ferrandis

Proposta di direttiva Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La carta include un codice QR in rilievo contenente tutti i dati della carta in un formato accessibile debitamente definito, nel pieno rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati.

Or. en